

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: LIUZZI)

Roma, 24 gennaio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (COM(2016) 786)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta costituisce la prima tappa della Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 ed oltre (elaborata nel 2015), consistente in un regolamento sulle statistiche integrate sulle aziende agricole, a cui seguirà la seconda fase con un regolamento quadro sulle statistiche di *input* e *output* nell'agricoltura. L'obiettivo della Strategia è quello di razionalizzare il Sistema europeo di statistiche agricole (*European Agricultural Statistics System EASS*) e rendere il processo di rilevazione dei dati più efficiente e pertinente, al fine di assicurare a lungo termine la comparabilità e la coerenza dei dati relativi all'agricoltura, e di soddisfare la necessità di disporre di statistiche affidabili ed esaustive per le esigenze rinnovate dei responsabili politici, delle imprese e dei cittadini;

considerato che l'iniziativa contribuisce al programma statistico europeo 2013-2017 con la raccolta e produzione più efficiente e pertinente di dati in materia di occupazione, crescita, investimenti, politiche di prevenzione e mitigazione in agricoltura, cambiamenti climatici, azioni nei settori della bioenergia e dell'ambiente, oltre ad offrire una comprensione approfondita rispettivamente dei flussi, degli sviluppi e dei rischi nel settore dell'alimentazione a livello mondiale;

rilevato che, in base all'ampia consultazione pubblica svolta, risulta che l'attuale sistema di produzione di statistiche europee a livello di famiglie e aziende agricole, basato sui regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, non soddisfa le nuove esigenze di dati, derivanti principalmente dai nuovi sviluppi in agricoltura, dalla revisione della legislazione, dai mutamenti delle priorità politiche e in particolare dalla recente riforma della PAC, perché non è integrato con gli altri atti legislativi e non è sufficientemente flessibile per soddisfare tempestivamente le nuove esigenze. Inoltre, l'aumento delle esigenze di dati, unitamente alla continua riduzione di risorse, rende più onerosa la rilevazione e fornitura degli stessi, soprattutto per le piccole e medie imprese, e richiede pertanto un'opera di semplificazione e di riduzione degli oneri. In ogni caso, è necessario stabilire una

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

nuova serie di indagini statistiche, dal momento che l'ultima indagine prevista dal regolamento (CE) n. 1166/2008 è quella del 2016;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 4 della proposta permette e promuove l'uso di nuove forme di rilevazione dei dati e di fonti di dati alternative, compresi i dati amministrativi e le nuove fonti di dati. Gli Stati membri possono utilizzare informazioni provenienti dal sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti agli agricoltori, dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000, dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004, dallo schedario viticolo realizzato in conformità all'articolo 145 del regolamento (CE) n. 1308/2013 e dai registri delle aziende biologiche istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché da qualsiasi altra fonte di dati, purché le informazioni siano almeno della stessa qualità di quelle ottenute dalle indagini statistiche e ne abbiano informato preventivamente la Commissione (Eurostat);

- l'articolo 5 stabilisce la raccolta dei dati strutturali di base delle aziende agricole, specificati nell'allegato III, per l'anno 2020 sotto forma di censimento, mentre per gli anni 2023 e 2026 sotto forma di indagini campionarie. Inoltre, conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti di esecuzione e atti delegati per la precisazione o l'integrazione dell'allegato III;

- l'articolo 7 stabilisce la raccolta dei dati sulle tematiche dei moduli di cui all'allegato IV, sempreché superino determinate soglie di rilevanza, concernenti "Manodopera e altre attività remunerative", "Sviluppo rurale", "Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti", "Irrigazione", "Pratiche di gestione del suolo", "Macchinari e impianti", "Frutteto", "Vigneto". Anche per l'allegato IV la Commissione europea ha il potere di adottare atti di esecuzione e atti delegati per precisarne o integrarne i contenuti;

- l'articolo 9 innova il sistema attuale conferendo alla Commissione europea il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, la fornitura occasionale (*ad hoc*), da parte degli Stati membri, di determinate informazioni;

- l'articolo 13 specifica il contributo massimo dell'Unione, finalizzato a coprire non più del 75 per cento dei costi ammissibili connessi con la rilevazione dei dati di base e dei moduli per il 2020, che per Italia, Polonia e Romania è fissato a 4 milioni di euro, mentre per gli altri Stati membri è fissato a livelli inferiori, fino alla soglia più bassa di 300 mila euro. Per le rilevazioni campionarie del 2023 e 2026, il contributo è ridotto della metà. Si tratta di contributi pari a quelli già previsti dal vigente regolamento (CE) n. 1166/2008. Per le nuove rilevazioni *ad hoc*, è prevista una copertura, da parte dell'Unione, fino al 90 per cento dei costi ammissibili,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 338 del TFUE, che prevede, nell'ambito delle disposizioni generali del Trattato, la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce che

l'elaborazione delle statistiche europee presenti i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo della proposta è quello di migliorare e razionalizzare il sistema di rilevazione statistica relativo alle aziende agricole, integrando i diversi strumenti legislativi europei esistenti e assicurando la coerenza e la comparabilità dei dati rilevati nei diversi Stati membri, che solo un intervento a livello europeo può consentire di ottenere. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

anche il principio di proporzionalità appare pienamente rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere il predetto obiettivo. Gli interventi normativi, che prevedono un ampliamento e un aggiornamento del sistema di rilevazione statistica in agricoltura, attraverso misure di razionalizzazione, non sembrano prevedere eccessivi oneri aggiuntivi, né di carattere amministrativo, né di natura finanziaria.

In particolare, in base alla valutazione d'impatto che accompagna la proposta, sono previsti circa 26 milioni di euro di costi diretti a carico dei portatori di interesse, relativi all'iniziale adattamento ai nuovi sistemi statistici e tecnici, ma sul medio-lungo termine le azioni proposte dovrebbero diminuire gli oneri, in quanto sarà sottoposto a indagine quasi un quinto di aziende in meno, con un risparmio di 56 milioni di euro sul costo totale stimato in 320 milioni di euro.

In sede di consultazione è, infatti, emerso come l'onere di fornire i dati sia percepito come eccessivo e, in riferimento ai costi diretti a carico dei portatori di interesse, relativi all'iniziale adattamento ai nuovi sistemi statistici e tecnici, la proposta è volta a ridurre l'onere per le microimprese e le PMI istituendo soglie minime più elevate per la partecipazione alle indagini statistiche.

Pietro Liuzzi